



Bruxelles, 20.8.2020
C(2020) 5832 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015

CCI2014IT06RDP014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20.8.2020

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015

CCI2014IT06RDP014

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale del Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione del 26 maggio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 9226 della Commissione del 16 dicembre 2019.
- (2) Il 17 luglio 2020 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di una modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 7 agosto 2020 l'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 stabilisce che il numero massimo di modifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, non si applica qualora debbano essere adottate misure dovute alle condizioni specifiche elencate alla medesima lettera. Stabilisce inoltre che se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi da COVID-19 è combinata con modifiche non connesse alla crisi, tale norma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. La presente richiesta di modifica si riferisce a tali misure e soddisfa le condizioni summenzionate.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 dello stesso, nei casi in cui l'aiuto di Stato non sia ancora stato approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale del Veneto (Italia), trasmessa alla Commissione in versione definitiva il 7 agosto 2020.

Articolo 2

L'allegato della decisione di esecuzione C(2015) 3482 della Commissione, del 26 maggio 2015, è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 17 luglio 2020.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.8.2020

Per la Commissione

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

PER COPIA CONFORME
Segretaria generale

Ilze JUHANSONE
COMMISSIONE EUROPEA